

RedFish Listing Partners S.p.A.

Sede in Milano, Via F. Sforza 14 – cap 20122

Capitale sociale versato pari ad Euro 7.130.097 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12043570964

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 15 MAGGIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER
IL 16 MAGGIO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Consiglio di Amministrazione del 6 Maggio 2024

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://redfishlistingpartners.it/investor-relations/> sezione "Governance/Assemblee/Anno 2024"), una relazione sulla proposta che il Consiglio di Amministrazione di RedFish Listing Partners S.p.A. ("**RedFish**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea in sede straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 15 maggio 2024 alle ore 10,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 16 maggio 2024 alle ore 10,30 in seconda convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con riferimento al seguente punto all'ordine del giorno:

3. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ("Statuto Quotazione") con efficacia subordinata e decorrenza dall'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Access, portante in particolare (i) adeguamenti normativi correlati all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Access, (ii) miglior formulazione e adeguamento dell'oggetto sociale alle attività svolte dalla Società, (iii) eliminazione delle categorie di Azioni di categoria A e B in relazione alla loro conversione in azioni ordinarie, (iv) modifica delle norme in materia di circolazione delle azioni e (v) introduzione dell'assemblea mediante delega al Rappresentante designato esclusivo; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale ("Statuto Quotazione") con efficacia subordinata e decorrenza dall'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su *Euronext Access* portante, in particolare:

- (i) adeguamenti normativi correlati all'ammissione alle negoziazioni su *Euronext Access*,
- (ii) migliore formulazione e adeguamento dell'oggetto sociale alle attività svolte dalla Società,
- (iii) eliminazione delle categorie di Azioni di categoria A e B in relazione alla loro conversione in azioni ordinarie,
- (iv) modifica delle norme in materia di circolazione delle azioni e
- (v) introduzione dell'assemblea mediante delega al Rappresentante designato esclusivo;
- (vi) delibere inerenti e conseguenti.

Di seguito l'illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, dato atto che il confronto tra il testo vigente dello Statuto sociale e il testo che si propone di adottare risulta e si desume dalla lettura del nuovo testo di statuto in allegato.

** ** **

1.1 Motivazioni della proposta.

Ai fini della ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Società all'*Euronext Access Paris* (FR), o comunque altro mercato multilaterale di negoziazione (MTF), dalla quale possono derivare, oltre ad una maggior visibilità della azienda, anche significativi benefici in termini di diversificate capacità di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, la Società dovrà aver approvato due bilanci di esercizio sociale 2022 e 2023 e si renderà necessario altresì adottare dalla assemblea degli azionisti e condizionatamente al *direct listing* diverse modificazioni allo statuto sociale vigente, consistenti in particolare:

- ad una revisione chiarificatrice dell'attuale formulazione dell'oggetto sociale declinato nello Statuto sociale per ragioni di migliore percezione all'esterno dell'identità societaria,
- alla conversione delle attuali azioni di categoria A e di categoria B tutte in azioni ordinarie, da ammettersi alla negoziazione unitamente a quelle rinvenienti dalla avvenuta conversione del prestito obbligazionario convertibile dematerializzato e accentrato presso Monte Titoli emesso in forza della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 27 luglio 2023 (avvenuta a dicembre 2023), allo scopo di semplificare la struttura del capitale sociale;
- nell'introduzione della dematerializzazione e accentramento delle azioni;
- nell'apportare le necessarie modifiche al sistema di governance della Società, con la inclusione nel consiglio di amministrazione di almeno un amministratore indipendente e una componente del genere meno rappresentato;
- nel meglio precisare le regole applicabili in materia di convocazione, intervento e partecipazione alle assemblee da parte dei titolari di azioni oggetto di dematerializzazione ed accentramento presso Monte titoli;
- nell'introduzione del sistema delle liste per la nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale;
- nella rimozione delle previsioni in materia di co-vendita e trascinamento;
- in tema di diritto di recesso, con introduzione dell'ipotesi di non concorso al voto sul delisting e l'esclusione del diritto in caso di proroga della durata della società;

- con introduzione della previsione che l'intervento in assemblea avvenga mediante delega al Rappresentante designato esclusivo.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultima proposta, si fa presente quanto segue. L'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21, introduce nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), l'articolo 135-undecies.1 in forza del quale "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies".

L'art. 11 della legge capitali, inserendo un nuovo articolo nel TUF (art. 135-undecies.1), consente alle società di prevedere nello statuto (cd. opt-in) il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva per la partecipazione e il voto in assemblea e ne disciplina le modalità di utilizzo, con riferimento all'esercizio dei diritti dei soci di formulare nuove proposte di delibera e di porre domande (commi 1, 2 e 3) - sostanzialmente riprendendo le raccomandazioni della Consob e gli orientamenti emersi nella prassi in questi anni - e alle modalità di conferimento delle deleghe (comma 1).

In particolare, il nuovo art. 135-undecies.1 TUF prevede che: i) al rappresentante designato in via esclusiva possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies TUF comma 4; ii) non è consentita la presentazione di proposte di delibera in assemblea; iii) coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno (ovvero proposte la cui deliberazione è altrimenti consentita dalla legge) entro il 15° giorno precedente l'assemblea in prima o unica convocazione; iv) le proposte sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine; v) la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies TUF; vi) il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società fornisce risposta almeno 3 gg prima dell'assemblea. L'art. 135-undecies.1 TUF si applica alle società con azioni quotate, ma anche, per espressa previsione normativa, alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Benché l'estensione alle società sugli MTF faccia riferimento al solo comma 1, che è la disposizione che consente agli statuti di prevedere il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva, si devono ritenere applicabili anche i commi successivi nella misura in cui disciplinano le modalità di esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e di porre domande, diritti riconosciuti dall'ordinamento ai soci che intervengono fisicamente in assemblea. Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante designato rappresenta uno strumento per agevolare gli azionisti della Società che possono così designare un soggetto individuato dall'emittente a rappresentarli nell'assemblea degli azionisti, impartendo allo stesso precise istruzioni di voto.

Inoltre, tale strumento consentirebbe di svolgere i lavori assembleari in maniera più ordinata senza tuttavia alterare i diritti degli azionisti, il cui esercizio sarebbe semplicemente anticipato ad un momento anteriore rispetto all'adunanza.

In definitiva, il modello assembleare previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF non comprime i diritti di informazione e voto dei soci ma ne prevede l'esercizio con forme, modalità e tempi diversi.

La clausola statutaria prevede il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva non come unica modalità di svolgimento dell'assemblea, ma rimettendo al Consiglio di amministrazione la valutazione circa l'opportunità di avvalersene in sede di convocazione delle singole assemblee. A questo scopo, è l'avviso di convocazione della singola assemblea che fornirà tali indicazioni.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare il nuovo testo aggiornato di Statuto sociale che si allega alla presente relazione illustrativa, subordinatamente e con decorrenza dalla data dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Access Paris o altro MTF.

2. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso.

Alcune proposte di modifica dello Statuto sociale di cui alla presente relazione illustrativa e, in particolare, le modifiche statutarie relative alla programmata conversione delle azioni di categoria A e di categoria B, che verrebbero a concretare una modifica dei diritti di voto o di partecipazione ai sensi dell'art. 2437, primo

comma, lettera g), codice civile, comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in capo agli Azionisti che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente relazione illustrativa.

A tal proposito, l'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere positivo del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, in base al Metodo Patrimoniale Semplice che mira ad accertare la consistenza effettiva del capitale netto aziendale, considerando i valori correnti delle singole attività e passività, e quindi sulla base dei valori contenuti nella bozza di bilancio al 31 dicembre 2023, ha determinato il valore di liquidazione suddetto in Euro 1,33 per azione per le azioni di categoria A e B e in Euro 69,91 per azione con riferimento alle azioni di categoria ~~€~~X riservate a fondatori e non fondatori.

Si ricorda infine che la prevista modifica alla clausola inerente all'oggetto sociale non determina quel "cambiamento significativo" dell'attività della Società indicato all'art. 2437, comma primo, lett. a), codice civile.

**** ** ***

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di RedFish Listing Partners S.p.A., in parte straordinaria:

- . udita l'esposizione del Presidente*
- . preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione");*
- . preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- . visto l'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21;*
- . condivise le motivazioni delle proposte contenute nella Relazione e le modifiche statutarie proposte, nonché il nuovo testo di statuto sociale da adottare in vista della quotazione;*
- . sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,*
- . subordinatamente e con decorrenza dalla data dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Access Paris o altro MTF*

DELIBERA

- 1. di introdurre nello Statuto sociale della Società le modifiche come da testo proposto nella Relazione e, dunque, di adottare il nuovo testo aggiornato di Statuto sociale della Società come illustrato e unito alla Relazione e corrispondente all'Allegato "A" al presente verbale;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, Paolo Pescetto, tutti i poteri necessari o anche solo opportuni, con facoltà di subdelega, per la completa esecuzione della presente delibera, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, tutto quanto*

occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili)."

**** ** ***

Si allega alla presente relazione illustrativa il nuovo testo di Statuto sociale proposto.

La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via F. Sforza 14, e sarà altresì resa disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://redfishlistingpartners.it/investor-relations/> (sezione "Governance/Assemblee/Anno 2024").

Milano, 6 maggio 2024.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.



(Paolo Pescetto)

STATUTO

-

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Domiciliazione

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata

"Redfish Listing Partners S.p.A."

in forma abbreviata anche

"RFLP S.p.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2

Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto l'attività economica di impresa di:

- a) prestazione di servizi di consulenza imprenditoriale, gestionale e direzionale, nonché di pianificazione aziendale e di sviluppo e ristrutturazione aziendale;
- b) svolgimento di analisi finanziarie riguardanti emittenti o strumenti finanziari, in particolare in relazione alla analisi ed alla selezione di società che abbiano un valore intrinseco da sviluppare attraverso un percorso di quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o altre sedi di negoziazione (IPO);
- c) ai fini della prestazione dei servizi di cui alle lettere "a") e "b)", lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante sviluppo in proprio o acquisizione di software e servizi tecnologici avanzati, incluse tecnologie e algoritmi di intelligenza artificiale che forniscano indicazioni prognostiche (Output) in merito al potenziale di creazione di valore da parte di società di capitali anche a seguito di eventuale ammissione a quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o altre sedi di negoziazione (IPO);
- d) la concessione in licenza d'uso di soluzioni software avanzate proprietarie e la concessione in sub-licenza di soluzioni software di terzi;
- e) l'assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, sia di maggioranza, sia di minoranza, e l'esercizio dei relativi diritti per il periodo in cui si abbia titolarità sulle partecipazioni stesse, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali finalizzate ad aumentare il valore delle partecipazioni e della società stessa nel lungo termine, e/o di testare le funzionalità delle soluzioni software di cui alla lettera c);
- f) l'investimento del proprio patrimonio in strumenti finanziari, prodotti di investimento in genere, inclusi strumenti emessi da veicoli di cartolarizzazione, per finalità di impiego della liquidità e di valorizzazione del patrimonio sociale, con esclusione dello svolgimento di qualsivoglia attività finanziaria riservata ai sensi di legge;

il tutto con espressa esclusione di attività riservate per legge, come, a titolo esemplificativo, la prestazione di servizi e attività di investimento e/o servizi di consulenza in materia di investimenti.

2.2 Per il conseguimento degli scopi sociali la Società potrà porre in essere, in via strumentale ed accessoria, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali necessarie ed opportune, purché (i) non in via abituale e nei confronti del pubblico, (ii) non determinino, ai sensi di legge, obblighi di iscrizione ad albi ed elenchi, o costituiscano comunque attività riservate per legge.

Art. 3

Sede

3.1 La Società ha sede in Comune di Milano.

3.2 La sede sociale potrà essere trasferita fuori dal suddetto Comune con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

3.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Potranno essere istituite o soppresse, all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 5

Domiciliazione

5.1 Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

5.2 Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente comunicato a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

TITOLO II

Capitale - Azioni – Obbligazioni – Recesso – Patti parasociali

Art. 6

Misura del Capitale

6.1 Il capitale sociale è pari a Euro 7.130.097 (settemilionicientotrentamilanovantasette) suddiviso in:

- n. 7.120.097 (settemilionicentoventimilanovantasette) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"),
- n. 9.000 (novemila) Azioni di categoria X Fondatori ("Azioni X Fondatori") e
- n. 1.000 (mille) Azioni di categoria X non Fondatori ("Azioni X non Fondatori" e, congiuntamente alle "Azioni X Fondatori", le "Azioni X"),

tutte senza indicazione espressa del valore nominale.

Ove non diversamente specificato nel presente Statuto, per "Azioni", si intendono indistintamente le Azioni Ordinarie e le Azioni X.

6.2 In base a delibera dell'assemblea straordinaria in data 27 luglio 2023 come modificata in data [● maggio 2024] sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine del 27 luglio 2028 e fino a un importo massimo di Euro 8.000.000 (ottomilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, sfruttando per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio tramite portali *on-line* (c.d. "*equity crowdfunding*"), mediante emissione di nuove azioni Azioni Ordinarie e/o di altra categoria, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione della stessa categoria, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, Warrant che diano il diritto di ricevere azioni della Società: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, o (ii) da offrire in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5, del Codice Civile, a terzi investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società, in esenzione dalle disposizioni in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari di cui all'art. 100 del T.U.F e relative norme regolamentari;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, anche per ogni singola tranche, di (a) stabilire l'emissione di Azioni Ordinarie e/o di altra categoria e/o cd. *bonus shares*; (b) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, anche differenti per ciascuna tranche e/o per diverse categorie di azioni e/o in relazione all'ammontare sottoscritto; (c) fissare i termini entro i quali le singole tranches di aumento di capitale potranno essere sottoscritte e versate dagli aventi diritto; (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati italiani o esteri anche non regolamentati; (e) prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranches di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2439 codice civile; (f) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) di cui all'art. 2420-*ter* codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati italiani o esteri anche non regolamentati e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni ed ai warrant, compresa la facoltà di sfruttare per la ricerca

di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio e/o di debito tramite portali *on-line* (c.d. "*equity-debt crowdfunding*");

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferita ogni più ampia facoltà e potere di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio, nonché procedere ad assumere la delibera di aumento di capitale a servizio della conversione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito altresì ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe di cui sopra, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto.

6.3 L'Assemblea dei Soci del 27 luglio 2023 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di Euro 8.000.000 (ottomilioni) compreso sopraprezzo, mediante emissione di nuove azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di Quotazione su EAP o EGM o altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF), o di futura eventuale delibera di aumento di capitale a pagamento, eventualmente anche con raccolta del capitale di rischio tramite portale *on-line* (c.d. "*equity crowdfunding*"), riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili in azioni di cui è stata deliberata l'emissione nella stessa seduta assembleare (Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "RedFish Listing Partners S.p.A. – TV 2023-2026", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 8.000.000 (ottomilioni) mediante emissione di massime numero 800 (ottocento) obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila) cadauna, durata sino al 1° agosto 2026, fruttanti un interesse al tasso variabile lordo pari alla quotazione Euribor 1 mese arrotondato per difetto ogni 0,5% (zero virgola cinque per cento), rilevato alla data di pagamento, maggiorato di 500 bps, calcolato sul valore nominale delle obbligazioni, di cui è previsto, subordinatamente al verificarsi anche solo di uno dei seguenti eventi: (i) ammissione alla quotazione delle azioni dell'emittente su Euronext Access Paris (EAP) o Euronext Growth Milan (EGM) o altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF); (ii) esecuzione di una futura delibera di aumento di capitale a pagamento, eventualmente anche con raccolta del capitale di rischio tramite portale *on-line* (c.d. "*equity crowdfunding*"), il diritto alla conversione in azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni oggetto di Quotazione su EAP o EGM o altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF), o di futura delibera di aumento di capitale a pagamento, eventualmente anche con raccolta del capitale di rischio tramite portale *on-line* (c.d. "*equity crowdfunding*"), secondo il rapporto di conversione, per ogni obbligazione, di un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo che sarà determinato in sede di Quotazione su EAP o EGM o altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF) ovvero in sede di futura eventuale delibera di aumento di capitale a pagamento, eventualmente anche con raccolta del capitale di rischio tramite portale *on-line* (c.d. "*equity crowdfunding*");

L'aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle Obbligazioni Convertibili al cui servizio è posto e comunque sino al 1° agosto 2026; il capitale sociale si avrà per aumentato dell'ammontare corrispondente alle avvenute operazioni di conversione.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2023, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6.2 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale, a servizio di un meccanismo di Bonus

Shares, per un importo di massimi euro 400.000 (quattrocentomila), a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dell'aumento di capitale sociale deliberato in pari data per massimi Euro 3.999.998,70 comprensivo di sopraprezzo e chiuso in data 15 dicembre 2023 ad Euro 3.286.759,95 comprensivo di sopraprezzo) e quindi senza alcun esborso aggiuntivo da parte dei beneficiari, da eseguire mediante emissione di massime n. 400.000 (quattrocentomila) nuove azioni aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, alle seguenti statuizioni:

a) le Bonus Shares saranno assegnate (i) nel rapporto di n. 1 (una) Bonus Shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale di cui sopra agli investitori che abbiano sottoscritto ciascuno un importo almeno pari ad Euro 500.000 (cinquecentomila) (anche tenuto conto di eventuali sottoscrizioni già effettuate in via cumulativa dallo stesso soggetto relativi ad aumenti di capitale pregressi), ovvero (ii) nel rapporto di n. 2 (due) Bonus Shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale di cui sopra agli investitori che abbiano sottoscritto ciascuno un importo almeno pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) (anche tenuto conto di eventuali sottoscrizioni già effettuate in via cumulativa dallo stesso soggetto relativi ad aumenti di capitale pregressi), a condizione che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di sottoscrizione;

b) il termine finale per l'attribuzione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma 2, codice civile, è stabilito in 30 (trenta) giorni successivi dalla scadenza del periodo di dodici mesi di cui alla lettera (a), restando inteso che l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto.

Art. 7

Categorie di Azioni

7.1 Le Azioni X Fondatori, assegnate originariamente ai soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Società, sono tutte dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono azioni a godimento pieno dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge, salvo quanto previsto dal presente statuto e, quindi, attribuiscono ai titolari il diritto di intervento e voto in tutte le assemblee dei soci su tutti gli argomenti;
- (b) attribuiscono il diritto al riparto esclusivo di una quota pari al 25% venticinque per cento dell'utile netto distribuito (o delle riserve da utile, in caso di loro distribuzione) come risultanti dal bilancio di ciascun esercizio, congiuntamente alle Azioni X non Fondatori;
- (c) sono beneficiarie del diritto di presentare una o più liste per la nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 21.3 destinate delle prerogative di cui all'art. 21, compresa la scelta dell'amministratore delegato tra gli eletti della lista X ai sensi dell'art. 21.14;
- (d) sono beneficiarie del diritto di presentare una o più liste per la nomina dei sindaci ai sensi dell'art. 28.4 destinate delle prerogative di cui all'art. 28;
- (e) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'art. 8 per il caso di trasferimento delle azioni di categoria Azioni X non Fondatori;
- (f) si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie in caso di trasferimento a terzi ai sensi e salve le eccezioni di cui all'art. 8.6 e seguenti.

7.2 Le Azioni X non Fondatori assegnate ai soggetti che non hanno partecipato alla costituzione della Società, sono tutte dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono azioni a godimento pieno dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge, salvo quanto previsto dal presente statuto e, quindi, attribuiscono ai titolari il diritto di intervento e voto in tutte le assemblee dei soci su tutti gli argomenti;

- (b) attribuiscono il diritto al riparto esclusivo di una quota pari al 25% venticinque per cento dell'utile netto distribuito (o delle riserve da utile, in caso di loro distribuzione) come risultanti dal bilancio di ciascun esercizio, congiuntamente alle Azioni X Fondatori;
- (c) sono soggette al diritto di prelazione attribuito ai titolari di Azioni X Fondatori di cui all'art. 7.1 romanino (e);
- (d) ai sensi dell'articolo 2355-*bis* codice civile, salvi i trasferimenti, anche parziali, che siano stati autorizzati da una preventiva comunicazione scritta da parte dei titolari della maggioranza delle Azioni X Fondatori, fino al 27 luglio 2028 ("Periodo di Lock-up"), le Azioni X non Fondatori non potranno essere trasferite per qualsivoglia causa o ragione;
- (e) si convertono automaticamente in Azioni X Fondatori, con un rapporto di conversione di una a una, in caso di loro trasferimento a soggetti che sono titolari di Azioni X Fondatori;
- (f) si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie in caso di trasferimento a terzi ai sensi e salve le eccezioni di cui all'art. 8.6 e seguenti.

7.3 Le Azioni Ordinarie sono tutte dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono azioni a godimento pieno dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge, salvo quanto previsto dal presente statuto e, quindi, attribuiscono ai titolari il diritto di intervento e voto in tutte le assemblee dei soci su tutti gli argomenti;
- (b) danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile e/o di liquidazione in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto per le Azioni X;
- (c) sono liberamente trasferibili.

7.4 La Società potrà altresì creare ed emettere categorie di azioni privilegiate e/o speciali ulteriori. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni ordinarie non richiede l'autorizzazione delle Assemblee speciali di alcuna categoria di azioni.

Art. 8

Azioni – Diritto di voto – Trasferimento di azioni

8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e non sono rappresentate da certificati azionari. Le Azioni Ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. Le azioni conferiscono uguali diritti patrimoniali e amministrativi, fatta eccezione per i diritti diversi e le limitazioni previste dal presente statuto che, ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, caratterizzano le diverse categorie azionarie.

8.2 Ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

8.3 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili e negoziabili sia per atto tra vivi che per causa di morte. Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Access* gestito ed organizzato da Euronext Paris in base al relativo regolamento (*Euronext Access Rule Book*).

8.4 In caso di trasferimento di Azioni X non Fondatori da parte di un Socio o una socia, spetta proporzionalmente agli altri Soci e Socie titolari di Azioni X (con priorità ai titolari di Azioni X Fondatori), il diritto di prelazione nell'acquisto e a parità di prezzo, da esercitarsi a pena di decadenza entro e non oltre trenta giorni dalla notifica per mezzo di lettera raccomandata della proposta di alienazione da parte del cedente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore secondo equità. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale organo sarà nominato

dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, su richiesta della parte più diligente.

8.5 Il diritto di prelazione è espressamente escluso: (i) per ogni trasferimento di azioni dei titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni X Fondatori; (ii) dal giorno in cui le Azioni X non Fondatori della società dovessero essere ammesse a negoziazione su mercato anche non regolamentato italiano o estero; (iii) per ogni trasferimento di Azioni X non Fondatori da parte della società a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori nonché prestatori di opera o servizi anche professionali, nell'ambito di forme di remunerazione o incentivazione concessi dalla società.

8.6 Le Azioni X sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azione X, in via automatica, in caso di trasferimento diverso da un Trasferimento Consentito o in caso di Cambio di Controllo, come di seguito definiti.

8.7 Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento *mortis causa*, oltre a qualsiasi trasferimento di Azioni X *inter vivos* in cui (i) il cedente intenda convertire le proprie Azioni X Fondatori in Azioni X non Fondatori, ovvero il cessionario sia (ii) un soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, è già titolare di Azioni X; (iii) un soggetto direttamente o indirettamente controllante il cedente, controllato, anche congiuntamente, dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il cedente, controllato dal cedente, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con il cedente, tutte le Azioni X dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione X.

8.8 Per "Cambio di Controllo" si intende qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile, applicabile, *mutatis mutandis*, alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo a una società o ad un ente che sia titolare di Azioni X, fatta eccezione per i casi in cui il "Cambio di Controllo" dipenda (i) da un Trasferimento Consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X.

Art. 9

Variazioni del Capitale

9.1 Fermo quanto disposto dal precedente art. 6, il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. Si possono emettere, in occasione dell'aumento di capitale, azioni privilegiate, postergate, correlate, senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, ed in genere aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 19.

9.2. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni di una categoria, diversa da quella delle Azioni X, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano Azioni Ordinarie o Azioni X – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi Dell'art. 2376 del codice civile da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni X.

9.3 In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni di tutte le categorie emesse: (i) il numero delle emittende Azioni dovrà essere proporzionale al numero di azioni di ciascuna categoria speciale in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; (ii) ciascun titolare di Azioni di categoria potrà sottoscrivere azioni della medesima categoria in proporzione alla partecipazione al capitale rappresentato da Azioni della propria

categoria detenuta al momento della esecuzione dell'aumento di capitale. Anche in tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni X.

9.4 L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione poteri per realizzare il deliberato aumento capitale, anche nelle ipotesi di esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

9.5 Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 19, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone e ragioni e le modalità, con diritto di recesso dei Soci assenti, astenuti o dissenzienti, da esercitarsi secondo quanto disposto al successivo art. 11.

9.6 L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società abbia partecipazioni, il tutto nei limiti di legge e nel rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

Art. 10

Obbligazioni e Strumenti finanziari

10.1 La Società può emettere a norma di legge obbligazioni, anche del tipo convertibile o *cum warrant*, nel rispetto della normativa legislativa e regolarmente vigente.

L'emissione di obbligazioni, laddove non siano convertibili o abbinate a *warrant*, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

10.2 Ai sensi dell'art. 2411, comma 3, codice civile, la Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere a norma di legge strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

10.3 Inoltre, ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2349, comma 2, codice civile, e delle altre disposizioni normative applicabili, la Società potrà emettere strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

Art. 11

Recesso

11.1 I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

11.2 Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, codice civile, non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

11.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su *Euronext Access Paris* o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Art. 12

Sottoscrizione Di Patti Parasociali

12.1. In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti.

TITOLO III

Assemblee

Art. 13

Convocazione

13.1 L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

13.2 La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 H" o "Il Corriere della sera" o "Italia Oggi" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

13.3 In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale avente diritto di voto e la partecipazione all'Assemblea della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, nei casi di legge.

13.5 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 14

Modalità di funzionamento dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

14.2 L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

14.3 Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;

- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 15

Intervento – Deliberazioni

15.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge, come da successivi articoli 18 e 19. In particolare, l'intervento in Assemblea potrà avvenire, anche esclusivamente, mediante il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi del successivo articolo 17.

15.2 La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto dei titolari delle Azioni Ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. È onere del titolare di Azioni Ordinarie provvedere alla richiesta ed alla trasmissione alla Società delle pertinenti attestazioni dell'intermediario depositario delle Azioni Ordinarie, in conformità alla disciplina dettata dall'art. 83-*sexies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

15.3 È ammessa, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, codice civile, la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. L'organo amministrativo ha facoltà di scelta delle modalità di tenuta dell'assemblea, dato atto che la piattaforma di collegamento può essere comunicata anche separatamente dall'avviso di convocazione. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale che potrà essere redatto anche in forma non contestuale entro i termini di legge.

Art. 16

Modalità di voto

16.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

Art. 17

Rappresentanza

17.1 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati e delegate. Essi e esse devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

17.2 Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

17.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

17.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

17.5 Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea

da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ad un Rappresentante designato di cui sopra.

Art. 18

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

18.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale avente diritto di voto.

18.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

18.3 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

19.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

19.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale avente diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

19.3 Restano salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni e la possibilità della società di tenere le assemblee ordinarie e straordinarie in unica convocazione alle quali si applica l'art. 2369 codice civile.

Art. 20

Assemblee speciali

20.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza. L'assemblea speciale dei titolari di azioni di categoria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti.

20.2 Ogni delibera assembleare che pregiudichi i diritti dei titolari di azioni di categoria dovrà essere assunta con la maggioranza dei voti dei soci appartenenti alla medesima categoria ai sensi dell'art. 2376 codice civile.

20.3 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritto di voto.

20.4 Le deliberazioni di cui al presente articolo possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesime nell'ambito dell'Assemblea generale, quando siano comunque state convocate le assemblee speciali e nella riunione siano forniti eventuali chiarimenti concernenti le Azioni Speciali interessate, ovvero siano presenti tutti i titolari delle Azioni della relativa categoria.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 21

Organo Amministrativo

21.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri, anche non Soci, in numero compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Salvo diversa e minore determinazione dell'Assemblea, gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono al termine dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. Gli Amministratori sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori è decisa dall'Assemblea sulla base del procedimento di cui infra.

21.2 L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo, stabilendone la durata in carica e con indicazione di quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti per i membri degli Organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

21.3 Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori (i) ciascun titolare di Azioni X Fondatori, a prescindere dal numero di Azioni X Fondatori detenute (la/le "Lista/e X") e (ii) gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni ordinarie necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 21.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura quale amministratore/amministratrice di consiglio di amministrazione e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

21.8 Alla elezione degli amministratori si procede come segue.

(i) Nel solo caso in cui sia presentata una unica lista da parte dei titolari di Azioni Ordinarie e una o due Liste X, come sopra definita:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (a prescindere che questa sia stata presentata da titolari di Azioni X Fondatori o dai titolari di Azioni Ordinarie) (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di

amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne uno ovvero due, secondo quanto descritto al punto (b) che segue;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo, ovvero due, ossia coloro i quali nell'ambito di tale lista erano indicati per primo e secondo, qualora la Lista di Minoranza sia la Lista X, come definita. In caso di parità di voti tra le Liste X presentate sarà tratto un amministratore da ciascuna lista.

(ii) In caso di presentazione di più liste da parte dei titolari di Azioni Ordinarie e una o due Liste X:

- dalla lista presentata di titolari di Azioni X Fondatori, a prescindere dai voti ottenuti, vengono tratti due amministratori in persona dei primi due candidati della predetta lista; in caso di parità di voti tra le Liste X sarà tratto un amministratore da ciascuna lista;

- dalla Lista di Maggioranza e dalla Lista di Minoranza (diverse dalla/e Lista/e X) vengono quindi tratti proporzionalmente i restanti consiglieri; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

21.9 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10 Nel caso in cui tra i consiglieri eletti non dovesse risultare nessun consigliere in possesso dei requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente Statuto, o verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che abbia ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti questi non dovessero risultare, in tal caso verranno eletti i primi consiglieri indipendenti delle liste che hanno ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire i consiglieri eletti dalle stesse liste nominati con il minor quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti ne risulti solo uno, in tal caso verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che avrà ricevuto il secondo maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente.

21.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime, ad eccezione che per la Lista/e X.

21.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13 Salvo ove diversamente previsto, nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la

maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il diritto dei titolari di Azioni X Fondatori di designare almeno due amministratori.

21.14 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore delegato viene scelto tra gli amministratori eletti dalla Lista X che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

21.15 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 codice civile mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.16 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.17 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.18 Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 22

Presidente e organi delegati

22.1 Il Consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché siano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

22.2 Il Segretario potrà essere scelto, anche di volta in volta e fra le persone estranee al Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero da colui il quale in quel momento presieda l'adunanza.

22.3 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può altresì nominare uno o più vice-presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il Consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, codice civile o del presente Statuto – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.4 Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Art. 23

Riunioni del Consiglio

23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi con comunicazione scritta trasmessa via fax, telegramma o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minore, in ogni caso non inferiore a 24 ore.

23.2 Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, codice civile, la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

23.3 L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega.

23.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di una rinuncia a presiedere la riunione alla quale partecipa, dal Vice-Presidente oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

Art. 24

Deliberazioni del Consiglio

24.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e delle relative deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

24.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, purché siano presenti e votanti più di due membri.

24.4 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario. Il verbale per atto pubblico notarile può essere sottoscritto anche solo dal Notaio.

Art. 25

Poteri del Consiglio

25.1 La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione dell'art. 2086, comma 2, codice civile e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, con i poteri di cui al presente statuto.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno

escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

25.3 Spetta, inoltre e in via non esclusiva, agli Amministratori la competenza per deliberare:

- il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune;
- l'istituzione, la modifica o la soppressione di dipendenze in Italia;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la delibera di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter*, ultimo comma, codice civile;
- l'aumento del capitale e l'emissione di obbligazioni, qualora il Consiglio di Amministrazione sia a tal fine espressamente delegato dall'Assemblea straordinaria e salvo, comunque, quanto altro disposto nel presente Statuto.

Le delibere consiliari non dovranno essere previamente autorizzate dalla maggioranza delle azioni di categoria eventualmente emesse.

Art. 26

Rappresentanza legale

26.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominati, hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

26.2 I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

26.3 Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

26.4 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione delegati e di quanto indicato al precedente art. 26.1 del presente Statuto. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

26.5 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 27

Compenso

27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, Codice Civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

TITOLO V

Controllo della società

Art. 28

Sindaci e Revisori

28.1 La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

28.2 I sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

28.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

28.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni X Fondatori e/o gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

28.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

28.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

28.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

28.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

28.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

28.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

28.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il diritto dei titolari di Azioni X Fondatori di designare almeno un sindaco effettivo e uno supplente.

28.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 28.9 che precede.

28.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

28.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

28.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

28.16 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Art. 29

Revisione Legale

29.1 La revisione legale è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore/revisora unico/unica o da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

29.2 La nomina del soggetto incaricato della revisione legale e la determinazione della sua retribuzione è fatta dall'Assemblea ai sensi di legge, a seguito della proposta motivata dell'Organo di Controllo.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Art. 30

Esercizio Sociale

30.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31

Ripartizione degli utili

31.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione o distribuzione deliberata dall'Assemblea e salvi i diritti patrimoniali riconosciuti ai titolari di categorie particolari di azioni o di strumenti finanziari (e quindi fermo restando il diritto al riparto esclusivo spettante alle Azioni X come stabilito nel presente statuto all'art. 7).

31.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

Art. 32

Finanziamento della Società

32.1 I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

32.2 Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-*quinquies* e 2467 codice Civile.

33.3 La Società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 10 del presente statuto.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 33

Scioglimento e Liquidazione

33.1 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

33.2 La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

33.3 L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Art. 34

Foro Competente

34.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 35

Rinvio alle norme di legge

35.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

35.2 In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente statuto prevalgono queste ultime.

35.3 In caso di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari della società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Access* gestito ed organizzato da *Euronext Paris* si applicheranno tutte le norme e regole di cui al relativo regolamento (*Euronext Access Rule Book*) che integreranno le norme del presente statuto e prevarranno in caso di difformità.

Art. 36

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

36.1 Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'*Euronext Access*, mercato gestito ed organizzato da *Euronext Paris*, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 2325-ter codice civile, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile, dal T.U.F., nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Teacetto". The signature is stylized with a large initial 'P' and a long horizontal stroke extending to the right.